

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CHESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1991

Promozione al grado superiore dei tenenti appartenenti ai ruoli delle varie Armi istituiti con la legge 10 maggio 1983, n. 212

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 10 maggio 1983, n. 212, al titolo V, istituisce nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo per ciascuna Forza armata, alimentati dai sottufficiali.

In relazione a tale istituzione, attualmente prestano servizio circa 5.000 tenenti provenienti dai marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle tre Forze armate e della Guardia di finanza.

L'elevata età media dei suddetti tenenti – 49 anni alla data di nomina – unita alla notevole anzianità di servizio – 25-30 anni – rende preziosa questa risorsa per ogni Forza armata, nella quale i predetti ufficiali operano con professionalità e alto senso del dovere.

Propongo, quindi, onorevoli colleghi, una modifica dell'attuale meccanismo di avanzamento che preveda la promo-

zione «ad anzianità» dopo una permanenza minima nel grado di quattro anni, anziché l'avanzamento «a scelta» con un numero di promozioni annue fisso e la permanenza minima nel grado di cinque anni come previsti dalla legge n. 212 del 1983.

Tale proposta trae origine anche dalla considerazione che la maggior parte degli ufficiali dei ruoli predetti, in virtù dell'età, potrà conseguire in servizio solamente il grado di capitano prima di raggiungere i limiti di età, senza possibilità di essere compreso nelle aliquote di valutazione per il grado vertice di maggiore, e che per tutte e tre le Forze armate l'avanzamento dei tenenti di qualsiasi ruolo è regolato ad anzianità, senza alcuna eccezione, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I tenenti appartenenti ai ruoli istituiti dal titolo V della legge 10 maggio 1983, n. 212, che hanno maturato quattro anni di anzianità di grado, sono promossi, in deroga al disposto citato della legge istitutiva n. 212 del 1983, al grado superiore ad anzianità, con decorrenza, anche retroattiva, dal giorno successivo alla data di maturazione della predetta anzianità.